



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ALLEGATO A

Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 56-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Premessa.

L'articolo 56-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone, al comma 1, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di **3 milioni di euro** per l'anno 2021 finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il comma 2 del citato articolo 56-*quater* prevede che il fondo sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, mentre il terzo comma dispone che il riparto avvenga tenendo conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso.

Riparto del fondo

I dati utilizzati per il riparto sono stati acquisiti presso i comuni interessati tramite specifica procedura informatica attivata sul sito dipartimentale con avviso del 18 agosto 2021. Con tale comunicato è stato chiesto ai comuni fino a 3.000 abitanti,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

per la partecipazione al riparto, la presentazione per via telematica, entro il termine del 10 settembre, tramite il consueto Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali (TBEL), di una certificazione contenente il numero e l'età dei minori assistiti, gli estremi dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, le spese sostenute e la durata dell'intervento.

Successivamente, con avviso di del 20 settembre, si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione della certificazione fino al 22 settembre.

Per quanto riguarda la popolazione residente si è invece utilizzato l'ultimo dato ISTAT disponibile.

Trattandosi di un contributo previsto per l'anno 2021 sono stati considerati i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, disposti dall'autorità giudiziaria, aventi una durata il cui termine è posteriore al 31.12.2020.

Al fine di definire le modalità di concessione del contributo sono stati utilizzati i tre parametri previsti dal comma 3 dell'articolo 56-*quater*:

1. Numero dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente del comune;
2. costo dell'intervento socio-assistenziale in relazione alla durata dell'intervento;
3. costo dell'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore.

L'ammontare di 3 milioni di euro è stato ripartito in parti uguali tra i tre parametri così individuati sulla base dei dati certificati dagli enti.

Si è provveduto a calcolare per ogni comune il rapporto tra numero dei minori interessati dai provvedimenti e la popolazione dell'ente. Successivamente il risultato del rapporto è stato riportato all'unità e poi moltiplicato per l'importo del contributo assegnato a questo parametro, ovvero per un milione di euro.

Il secondo milione di euro è stato attribuito rapportando i giorni di durata del provvedimento di ogni singolo minore con la durata in giorni di tutti i provvedimenti, moltiplicando poi il risultato del rapporto per l'importo del costo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

sostenuto. Ogni indice così ottenuto è stato poi rapportato al totale degli indici e moltiplicato per la quota di finanziamento di un milione imputata al secondo parametro.

Stessa metodologia è stata utilizzata per la valutazione dell'età, inversamente incidente al crescere del numero degli anni del minore, quale parametro di riparto del terzo milione di euro.

È stata posta la condizione che il contributo così risultante ad ogni singolo ente non può comunque superare le spese effettivamente sostenute e dichiarate. L'ammontare del fondo non assegnato in base al primo riparto viene poi redistribuito proporzionalmente ai comuni che non hanno superato l'importo del contributo concedibile.

Sono risultati assegnatari del contributo n. 492 comuni, per un totale di n. 856 minori assistiti.